

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 15

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

NEI CONFRONTI DI


MARCO PUGLIESE

(DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI) E DEL SENATORE ANTONIO MILO

nell'ambito del procedimento penale n. 51253/13 RGNR
— n. 5472/14 RG GIP

AVANZATA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL TRIBUNALE DI NAPOLI E PERVENUTA

il 13 novembre 2015



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO XXXVII

ALL'ON. PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

OGGETTO: *proc. pen. n. 51253/13 r.g.n.r.e n. 5472/14 r.g. gip*

Come disposto da questo Giudice dr.ssa Amelia Primavera, si trasmette le richiesta ex art. 6 comma 2 Legge 20.6.2003 n. 140 per le successive determinazioni.


Elenco atti:

- *ordinanza GIP* pagg. 1 - 6
- *richiesta PM* pagg. 7 - 18
- *verbali trascrizione* pagg. 19 - 29

Con ossequi

IL CANCELLIERE


Proc. n. 51253/13 Rg NR



TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione del G.I.P.
Ufficio trentasettesimo

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.sa Amelia Primavera

- letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico di

1. **PUGLIESE Marco**, nato ad **Avellino** il **20.10.1971**, domiciliato a omissis
omissis, difeso di fiducia dagli avvocati **Biancamaria D'Agostino** del foro di **Avellino** e **Claudio Botti**
del foro di **Napoli**;

2. **MILO Antonio**, nato ad **Agerola (NA)** il **5.12.1959**, residente in omissis
omissis, difeso di fiducia dall'avv. **Francesco Carotenuto** del foro di **Napoli** e domiciliari presso
lo studio del suo difensore, sito in **Napoli**, alla omissis

- letta la richiesta del PM di:

1. disporre l'acquisizione e la trascrizione delle conversazioni e comunicazioni di cui all'elenco
allegato

2. richiedere alla Camera ed al Senato della Repubblica l'autorizzazione a utilizzare nei confronti di
PUGLIESE Marco e **MILO Antonio**, all'epoca dei fatti deputati della Repubblica, le conversazioni e
comunicazioni di cui all'elenco, alle quali hanno preso parte

- all'esito della Camera di Consiglio celebrata, ex artt. 268 co. 6 c.p.p. e art. 6 della L. n. 140/2003,
nel corso della quale il PM ha insistito nell'accoglimento delle proprie richieste ed i difensori di
fiducia si sono rimessi alla decisione del giudice

OSSERVA

PUGLIESE Marco e **MILO Antonio** risultano iscritti nel registro degli indagati per i seguenti
delitti:

**ALI RASHED MOHMOUD RASHID AL OMLEH, CASAMASSA MARIA PIA, FINIZIO CARLO,
IOVINE RAFFAELE, DE VITA GIOVANNI, DE VITA ANDREA, PUGLIESE MARCO, MILO
ANTONIO**

A) per il delitto p. e p. dagli artt. 416 e 110-416 c.p. perché **DE VITA Giovanni** (deus ex machina e
gestore di fatto unitamente a **IOVINE Raffaele** e ad **ALI** del Centro Fisioterapico "Fisiodomus
s.r.l.") con il ruolo di promotore ed organizzatore, **ALI RASHED MOHMOUD RASHID AL
OMLEH** (gestore di fatto del Centro Fisioterapico "Fisiodomus s.r.l."), con il ruolo di promotore
ed organizzatore, **IOVINE Raffaele** (amministratore unico della predetta Fisiodomus s.r.l.),
FINIZIO Carlo (collaboratore dell'**ALI RASHID** e dipendente della medesima "Fisiodomus

11

s.r.l.") e **CASAMASSA Maria Pia** (contitolare della suddetta **FISIODOMUS**), gli ultimi tre con il ruolo di partecipi, si associavano tra loro allo scopo di commettere:

1) un numero indeterminato di reati di falso e di truffa aggravata, ponendo in essere condotte ripetute e reiterate finalizzate, da un lato, a creare artatamente le condizioni per mantenere in vita la società **FISIODOMUS** (la cui attività era cessata fin dal settembre del 2010), affinché la stessa potesse riottenere l'accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, dall'altro, a trarre in inganno il competente "Servizio sanitario integrativo per le competenze dei parlamentari", formando certificazioni e fatture riferite a prestazioni sanitarie fisioterapiche in tutto inesistenti concernenti in modo specifico prestazioni di assistenza sanitaria a favore dei Parlamentari **Milo Antonio** e **Pugliese Marco**, in realtà mai eseguite;

2) fatti di appropriazione indebita (aggravata), mediante la distrazione dalle casse della **FISIODOMUS**, gravata da ingenti debiti nei confronti di privati e dell'Erario (nonché nei confronti dell'INPS) le somme accreditate dalla Regione Campania sul conto corrente della stessa **FISIODOMUS**, somme dirottate da **De Vita Giovanni**, **De Vita Andrea** e **Iovine Raffaele**, su propri conti correnti personali appositamente accessi per effettuare l'illecita operazione;

3) reati contro la pubblica amministrazione (e in particolare reati di corruzione) consistenti nell'erogazione di danaro ed utilità a pubblici ufficiali intranei alle amministrazioni pubbliche con le quali i suddetti e le loro società hanno intrattenuto e intrattengono rapporti (ad esempio l'Amministrazione Comunale di Casavatore), al fine di ottenere nuovamente l'"accreditamento" (in precedenza revocato) in favore della citata **FISIODOMUS**, da parte della Regione Campania, ovvero di evitare la revoca della autorizzazione comunale cd. licenza per l'attività del centro **FISIODOMUS**, ovvero ancora di essere favoriti nel reperire una nuova sede per la futura operatività del centro **FISIODOMUS** ed altresì di creare le condizioni per l'aggiudicazione di un bando di gara relativo ai lavori di ristrutturazione ed alla successiva gestione di un centro sportivo di Casavatore;

concorrendo nel reato **PUGLIESE Marco** e **MILO Antonio** (Parlamentari della Repubblica, rispettivamente Deputato e Senatore) che, sulla base di consolidati rapporti interpersonali con i referenti della **FISIODOMUS**, si facevano rilasciare la falsa documentazione descritta sub 1), che consentiva, per un verso, ai suddetti Parlamentari di ottenere dal Servizio sanitario (pubblico) indebiti rimborsi, e, per altro verso, al centro **FISIODOMUS** di apparire fittiziamente operativo. In Napoli e Casavatore dall'anno 2010, con condotta permanente

ALI' RASHED MOHMOUD RASHID AL OMLEH, FINIZIO CARLO, DE VITA GIOVANNI, PUGLIESE MARCO, MILO ANTONIO

B) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n° 9, 640 cpv n° 1 perché **DE VITA Giovanni** (deus ex machina e gestore di fatto del Centro Fisioterapico "Fisiodomus s.r.l."), **ALI' RASHED MOHMOUD RASHID AL OMLEH** (gestore di fatto del Centro Fisioterapico "Fisiodomus s.r.l."), **FINIZIO Carlo** (collaboratore dell'**ALI' RASHID** e dipendente della medesima "Fisiodomus s.r.l."), in concorso tra loro e, di volta in volta, con **PUGLIESE Marco** e **MILO Antonio** (Parlamentari della Repubblica, rispettivamente Deputato e Senatore), i quali ultimi agivano con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione svolta, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri consistiti:

-nel rilascio, da parte dei primi tre, di fatture fittizie riferite a prestazioni fisioterapiche solo apparentemente effettuate dalla Fisiodomus in favore del quarto e del quinto e dei rispettivi familiari;

-nell'esibizione, da parte del quarto e del quinto, di dette fatture al Servizio per le competenze parlamentari;

inducendo in errore il suddetto servizio in ordine alla veridicità delle prestazioni, assoggettabili a rimborso, procuravano al Pugliese ed al Milo un ingiusto profitto, e segnatamente:

1) a Pugliese Marco l'ingiusto profitto complessivo di € 3.960,00 a fronte di fatture riferite a prestazioni inesistenti, apparentemente effettuate, negli anni 2010-2012, in favore del Pugliese e della madre Abbondandolo Dora Filomena;

2) a Milo Antonio l'ingiusto profitto complessivo di € 9.160,00 a fronte di fatture riferite a prestazioni inesistenti, apparentemente effettuate, negli anni 2011-2012, in favore del Milo, nonché dei figli Milo Marco Andrea e Milo Gianluca, nonché della moglie Zecevic Gordana; con corrispondente danno per l'erario.

In Napoli, Casavatore e Roma, anni 2010-2012

Nel corso delle indagini finalizzate all'accertamento di reati a carico, in particolare, di DE VITA Giovanni, ALI' RASHED Mohmoud Rashid Al Omleh ed altri, la Procura della Repubblica di Napoli veniva autorizzata all'esecuzione di attività di intercettazione nei confronti dell'ALI' RASHED. Durante l'esecuzione di tale attività investigativa venivano registrate, dunque, occasionalmente, conversazioni intercorse tra il soggetto intercettato ed il PUGLIESE ed il MILO, all'epoca dei fatti parlamentari della Repubblica (il PUGLIESE deputato ed il MILO senatore).

L'Ufficio del PM di Napoli, all'esito dell'ascolto, ha ritenuto che alcune di tali conversazioni fossero rilevanti, non solo nei confronti dei principali imputati (nei confronti dei quali è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in data 12.2.2015), ma anche per poter procedere nei confronti di PUGLIESE Marco e MILO Antonio per i delitti di concorso esterno in associazione e truffa aggravata, come sopra meglio precisato. Tuttavia, poiché il PUGLIESE ed il MILO, all'epoca delle registrazioni, erano parlamentari della Repubblica, il PM ha correttamente ritenuto che, al fine di poter utilizzare tali conversazioni quale fonte di prova della richiesta di rinvio a giudizio dei predetti, era indispensabile avanzare richiesta di autorizzazione alle camere di appartenenza.

La normativa di riferimento è la Legge n. 140/2003 che agli artt. 4 e 6 disciplina le due diverse ipotesi di autorizzazione 'preventiva' e 'successiva' al compimento di determinati atti nei confronti di un parlamentare, da parte della Camera di appartenenza.

L'ipotesi sottoposta all'attenzione di questo giudice rientra nella fattispecie di cui all'art. 6 comma 2 L. 140/2003. Ed invero, anche grazie all'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 390 del 23.11.2007 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 6, co. 2, 5 e 6 della legge n. 140/2003 nella parte in cui stabiliva che la disciplina ivi prevista si applicasse anche nei casi in cui le intercettazioni dovevano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni fossero state intercettate) sono stati chiariti i casi in cui occorre fare riferimento al disposto dell'art. 4 (autorizzazione preventiva) e quelli in cui si applica la disciplina dell'art. 6 (autorizzazione successiva). Sono stati invero chiariti i concetti di intercettazioni 'indirette', che ancorché formalmente disposte su utenze o in luoghi nella disponibilità di terzi, mirano in realtà a registrare proprio le conversazioni/comunicazioni del parlamentare (ad esempio quando riguardano familiari del parlamentare). E quelli di 'intercettazione occasionale' che ricorre nel caso in cui vi è una sorta di 'comparsa a sorpresa' del parlamentare.

E' chiaro che nel primo caso occorra l'autorizzazione preventiva mentre, nel secondo caso, trovi applicazione la disciplina dell'art. 6 della Legge n. 140/2003.

Le intercettazioni ritualmente autorizzate dal Gip di Napoli delle conversazioni registrate sulle utenze di ALI' RASHID non richiedevano alcuna autorizzazione preventiva da parte del Parlamento atteso che non era emerso nessun rapporto di vicinanza tra il RASHID ed i due parlamentari di intensità tale da far immaginare che l'intercettazione del RASHID potesse essere un modo indiretto per intercettare le conversazioni del PUGLIESE e del MILO.

E' però certo che, intercettate le conversazioni tra il RASHID ed i due parlamentari PUGLIESE e MILO, al fine di poter utilizzarne il contenuto nei confronti di costoro, si debba ricorrere alla disciplina di cui all'art. 6 legge n. 140/2003.

1. il fatto per il quale è in corso il procedimento e le norme di legge che si assumono violate

I delitti ascritti al PUGLIESE ed al MILO si inseriscono nella più ampia e complessa vicenda ricostruita nell'ordinanza di custodia cautelare emessa da questo giudice in data 12.2.2015, che si allega alla presente richiesta costituendone parte integrante.

Le indagini, confluite nel predetto provvedimento cautelare, hanno, in particolare, consentito di accertare la sussistenza di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa, appropriazione indebita e corruzione, oggetto delle odierne incolpazioni.

Si riporta, per quanto di interesse, uno stralcio della richiamata ordinanza cautelare:

"Il presente procedimento trae origine dall'attività di indagine condotta dal Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente e dalla Guardia di Finanza in ordine alla gestione del centro fisioterapico FISIODOMUS s.r.l., che nonostante avesse dismesso ogni attività sin dal maggio 2010, aveva di fatto continuato ad operare come una vera e propria "azienda criminale", rilasciando, in maniera sistematica, certificati, attestati e fatture riferite a prestazioni fisioterapiche in realtà mai effettuate.

Per meglio comprendere la portata della vicenda delittuosa in esame ed al fine di delineare con esattezza i ruoli rivestiti da ciascuno degli indagati odierni, occorre preliminarmente ripercorrere l'iter amministrativo relativo alla operatività del centro FISIODOMUS. Invero, tale struttura ha operato in regime privatistico sin dal 2000 e, dal giugno 2008, in regime di convenzione con il S.S.N., ed in particolare con la ASL Napoli 3. Successivamente al provvedimento di rilascio dell'"attestato di accreditamento istituzionale", che autorizzava le attività ambulatoriali e domiciliari, alcune associazioni proponevano ricorso al TAR, che annullava gli atti della procedura di accreditamento. All'esito della sentenza del TAR Campania, la FISIODOMUS proponeva ricorso al Consiglio di Stato, che veniva, tuttavia rigettato, sicchè, con delibera n. 754 del 30.9.2010, la ASL Napoli 3 revocava l'accREDITAMENTO della società FISIODOMUS, che, da quel momento, non poteva più operare in regime di convenzione e, sostanzialmente, cessava del tutto ogni attività, anche di carattere privato. In questa fase, ed in particolare dal maggio 2010 (ossia poco prima della revoca dell'accREDITAMENTO), le quote della società, in misura del 95%, venivano acquisite dallo IOVINE Raffaele, che condivideva di fatto la gestione con il DE VITA Giovanni. Contestualmente alla revoca da parte dell'ASL e, quindi, alla cessazione dell'attività convenzionata, la società dismetteva, di fatto, la struttura, in quanto i dipendenti venivano collocati in Cassa Integrazione, e l'immobile condotto in locazione per lo svolgimento dell'attività veniva sostanzialmente abbandonato, anche per il mancato versamento dei canoni di locazione.

Dall'analisi del bilancio al 21.12.2010, risulta che l'attività della FISIODOMUS è stata sospesa dal settembre 2010 e da quella data il centro è stato chiuso e dismesso, tant'è che i relativi locali venivano offerti in affitto.

Ed è proprio in questo periodo che il DE VITA, unitamente ai suoi sodali, si adoperavano per mantenere fittiziamente in vita il centro, attraverso una serie di condotte che saranno di seguito descritte nonché, attraverso rapporti corruttivi con amministratori pubblici, per recuperare i crediti maturati nei confronti del S.S.N. e per riottenere un nuovo provvedimento di accREDITAMENTO per svolgere attività convenzionata.

È, infatti, emerso come i gestori (di fatto e di diritto) del centro fisioterapico FISIODOMUS, segnatamente DE VITA Giovanni, DE VITA Andrea, IOVINE Raffaele e ALI' RASHED MOHMOUD RASHID AL OMLEH abbiano utilizzato tale struttura "fantasma" come una sorta di "cartiera sanitaria" rilasciando, in modo sistematico, certificati, attestati e, soprattutto, fatture

riferite a prestazioni fisioterapiche, in realtà mai effettuate (né presso la sede della Fisiodomus srl né presso i rispettivi domicili), a favore dei Parlamentari della Repubblica On. Marco PUGLIESE e Sen. MILO – documenti poi utilizzati dai medesimi Parlamentari per ottenere “indebiti” rimborsi da parte del “Servizio Sanitario¹ integrativo per le competenze dei Parlamentari”, Ente pubblico deputato alla gestione del servizio di assistenza sanitaria dei Parlamentari. Inoltre è emerso che DE VITA Giovanni e suoi sodali sono riusciti a farsi liquidare e ad incassare centinaia di migliaia di euro versati dalla Regione Campania come rimborso per le prestazioni erogate dalla FISIODOMUS in convenzione, somme contestualmente distolte e distratte dalle casse delle medesima FISIODOMUS e immediatamente dirottate su conti personali degli indagati (e cioè sui conti riconducibili ai fratelli DE VITA e a IOVINE), sottraendo, dunque, tali somme alle aspettative dei numerosi creditori della stessa società (essendo, peraltro, cessati e venuti meno, fin dal 2010, i requisiti previsti dalla legge, e in primis, l'esistenza stessa di una sede del centro in questione, con revoca dell'accreditamento da parte dell'ASL 2 Napoli Nord che con delibera n. 754 del 30.9.2010 ha ottemperato alla sent. n. 07074/2010 del Consiglio di Stato). Contestualmente gli indagati si sono adoperati per creare artatamente le condizioni per ottenere dall'Organismo Regionale (incardinato presso l'Assessorato alla Sanità) un nuovo accreditamento, e ciò, come si vedrà, grazie alla collusione e al contributo determinante del Sindaco di Casavatore (paese dove la FISIODOMUS aveva la sede).

Tutto ciò sotto la indubbia direzione del commercialista DE VITA Giovanni – personaggio dalla statura criminale straordinaria e vero e proprio deus ex machina dell'intera, complessa e variegata vicenda oggetto del presente provvedimento.

Con il DE VITA operava, oltre al fratello Andrea, il cittadino italo giordano ALI' RASHED, quale gestore di fatto del menzionato centro di fisioterapia, mentre la titolarità formale dello stesso era in capo alla moglie CASAMASSA Maria Pia e a IOVINE Raffaele, che ne era (e ne è) anche l'amministratore unico.”

2. Gli elementi indiziari nei confronti di PUGLIESE Marco e MILO Antonio

Nel descritto contesto si inseriscono le condotte ascritte al PUGLIESE ed al MILO.

In particolare, le indagini hanno disvelato come i due Parlamentari della Repubblica PUGLIESE Marco e MILO Antonio – rispettivamente ex Deputato e Senatore della Repubblica in carica – si siano fatti rilasciare da ALI' RASHED fatture per prestazioni fisioterapiche per loro stessi ed alcuni loro familiari, prestazioni che, sulla scorta degli approfondimenti investigativi (anche diversi dalle intercettazioni) puntualmente evidenziati nella richiamata ordinanza di custodia cautelare cui ci si riporta integralmente, non sono state in realtà mai effettuate, e ciò evidentemente al fine di ottenere l'indebito rimborso del relativo importo, da parte del servizio sanitario integrativo della Camera dei

¹ Di seguito si riporta un estratto del “Regolamento di assistenza sanitaria integrativa dei Deputati”

Articolo 1 comma 1°: “I deputati in carica sono iscritti d'ufficio al sistema di assistenza sanitaria integrativa.”

Articolo 8 (procedure di rimborso): “Per fruire delle prestazioni del sistema di assistenza sanitaria integrativa, l'iscritto deve presentare domanda al Servizio per le competenze dei parlamentari entro tre mesi dalla data di emissione della fattura e/o ricevuta fiscale. Alla domanda devono essere allegati, in originale, le fatture e/o ricevute fiscali delle spese sostenute e, ove necessario, copia della relativa prescrizione medica, nonché in caso di ricovero, la cartella clinica. Le fatture e/o ricevute devono essere conformi alle disposizioni fiscali e devono, altresì, indicare le singole voci di spesa per ciascuna prestazione. Non è ammessa al rimborso la documentazione di spesa prodotta in fotocopia, in copia conforme o autenticata.

Comma 4°: “Il Servizio per le competenze dei parlamentari provvede alla liquidazione delle domande di rimborso secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, nonché delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità.”

Deputati - Servizio per le competenze dei Parlamentari nonché di consentire al centro di riabilitazione una fittizia operatività.

Si riporta uno stralcio del più volte richiamato provvedimento cautelare:

"...Il principale elemento di prova a sostegno dell'impostazione accusatoria è costituito dalle operazioni di intercettazione telefonica.

Il tenore delle conversazioni monitorate è chiarissimo: risulta, infatti, di tutta evidenza come nessuna prestazione sia stata mai eseguita ed espletata nei confronti dei suddetti Parlamentari (ovvero dei loro familiari) né dall'ALI né da nessun altro soggetto legato alla FIOSI DOMUS.

Può, dunque, affermarsi che a MILO Antonio sono stati illegittimamente rimborsati euro 9.160,00, mentre PUGLIESE Marco ha ottenuto illegittimamente rimborsi per euro 3.960,00.

Detti rimborsi illeciti costituiscono il punto di arrivo di un sistema perfettamente delineato in tutti i suoi aspetti. Ed infatti i due Parlamentari, oltre ad essere gli autori e, al tempo stesso, i beneficiari delle truffe per ottenere rimborsi non dovuti, rivestono, come si vedrà nel prosieguo, il ruolo ben più rilevante di concorrenti nel sodalizio criminoso..."

Gli esiti delle indagini sopra sinteticamente riportate rendono indispensabile, a parere di questo giudice, l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate tra il RASHID ed il PUGLIESE ed il MILO.

P.Q.M.

Visti gli artt. 268 commi 6 e 7 c.p.p. e 6 della legge n. 140/2003;

chiede alla Camera ed al Senato della Repubblica

l'autorizzazione ad utilizzare nei confronti di PUGLIESE Marco e MILO Antonio, all'epoca dei fatti rispettivamente Deputato e Senatore della Repubblica, le conversazioni e comunicazioni di cui all'elenco allegato, alle quali hanno preso parte.

Napoli, 8 settembre 2015

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione del Giudice per le indagini Preliminari
UFFICIO 37^o

Tel. 081 omissis - Fax 081 omissis

*Depositato
in buca
9/9/2015*

Il giudice per le indagini preliminari
Dott.ssa Amelia Primavera

Amelia Primavera

IL CANCELLIERE
NICOLA SCARDI

